

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE**

Prima Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]

Il Giudice dott. Raffaella Cappiello,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;  
considerato, quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva notifica, oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice con proprio decreto di fissazione udienza che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, "in materia di procedimento sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel termine fissato dal giudice non determina l'improcedibilità della domanda, stante la natura non perentoria del predetto termine. Di conseguenza il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica". Considerato che nel caso di specie la Unicredit spa si è costituita spiegando le proprie difese e che si è doluta della mera inosservanza del termine, senza dedurre una violazione del diritto di difesa e lo spostamento eventuale dell'udienza;  
osservato, del resto, che la notifica è comunque avvenuta nel rispetto dei termini minimi a comparire previsti dalla norma;  
rilevata, sempre in via preliminare, la infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio;  
osservato, infatti, che il contratto di conto corrente prevede la competenza esclusiva del foro di Verona, laddove la Unicredit in comparsa ha invocato la diversa competenza del foro di Roma;  
ritenuto, da ultimo, che il tenore del ricorso introduttivo sia sufficientemente analitico e specifico, tale da consentire una istruttoria piuttosto snella del tutto compatibile con il rito prescelto, sostanziandosi di fatto nell'espletamento di una CTU;  
rilevato che il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art 210 c.p.c., ordinarsi all'istituto di credito convenuto il deposito di tutta la documentazione afferente il conto corrente 4051409 (già 1077900), il conto anticipi 30031850 e 50081815;  
ritenuto che, avendola ricorrente provato di avere vanamente richiesto alla convenuta, ai sensi dell'art. 119 TUB, la consegna della documentazione afferente il rapporto posto a base della domanda, l'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata dalla ricorrente in ricorso, vada accolta. Infatti, oltre ad esservi la prova dell'avvenuta ricezione di tale missiva da parte dell'odierna convenuta, la circostanza, della formulazione della richiesta di consegna di copia dei documenti, non è stata oggetto di contestazione e va, quindi, ritenuta pacifica;  
ritenuto, quindi, di dover ordinare a parte convenuta il deposito, entro la data della prossima udienza, di copia della documentazione indicata nelle missive in atti, allegata alla produzione di parte attrice;  
rilevato, altresì, che sebbene l'attore agisca con azione di accertamento negativo, grava in ogni caso su di lui l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda e dunque, per quale che in questa sede interesse, l'onere di allegare i contratti e gli estratti conto, a partire dal cd. saldo zero dovendosi, in difetto di tanto, partire dal saldo dell'ultimo estratto conto disponibile;

osservato ancora, sempre in via preliminare, che deve qualificarsi come assolutamente generica – e dunque inammissibile – l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta, siccome non specifica né le eventuali rimesse solutorie effettuate in corso di rapporto (dalle quale decorrerebbe l’eventuale termine prescrizionale), né i relativi periodi;

ritenuta la necessità di avvalersi di disporre consulenza tecnica, formulando al nominando consulente i seguenti quesiti:

“Esaminati gli atti di causa, ricostruisca la vicenda dei rapporti intercorsi tra le parti in causa, specificando, dall’inizio del rapporto alla estinzione (o alla domanda), i crediti utilizzati dal correntista e i versamenti effettuati, tenendo conto delle singole operazioni in esso contabilizzate e individuando le condizioni applicate (tasso d’interesse, commissioni, valute, anatocismo), precisando, inoltre, se, alla data di proposizione della domanda o eventualmente a quella di redazione della perizia, il rapporto era ancora in essere o risultava estinto;

ove non risulti prodotto in atti il contratto dal quale risulti la misura degli interessi applicati e la clausola di pari capitalizzazione, in conformità a quanto previsto dalla delibera Cicr del 2000, calcoli il saldo del rapporto, depurandolo di ogni capitalizzazione, (trimestrale, semestrale o annuale) degli interessi passivi dall’inizio del rapporto sino alla sua chiusura o alla data della domanda;

verifichi se vi sia stata comunicazione, da parte della banca, dell’avvenuto adeguamento alla delibera Cicr del 2000 e solo in tal caso, applichi la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, previa verifica del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 1, 7 delibera Cicr;

nel caso in cui non risulti contrattualmente pattuito il tasso degli interessi ultralegali concordato tra le parti, calcoli la somma eventualmente dovuta dalla parte attrice con l’applicazione degli interessi al tasso di cui all’art 117 comma co. 7 D. Lgs. 385/93;

accerti se nel corso del rapporto la banca abbia variato unilateralmente il tasso di interesse e se ne abbia dato comunicazione al cliente negli estratti conto periodici, applicando, nel caso in cui riscontri che tale comunicazione non vi sia stata, i tassi di interesse indicati nel contratto intercorso tra le parti;

ove non sia stato prodotto il contratto di conto corrente, ovvero laddove i contratti prodotti non rechino indicazione specifica delle condizioni applicate, esaminati gli atti di causa, espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, determini il rapporto di dare avere tra le parti, depurandolo di ogni capitalizzazione, (trimestrale, semestrale o annuale), degli interessi passivi e della CMS, dall’inizio dei rapporti fino alla rispettiva chiusura, calcolando gli interessi a debito del correntista al tasso di cui all’art. 117 comma co. 7 D. Lgs. 385/93;

nel procedere alla verifica, ove manchino gli estratti conto intermedi, il CTU prenderà, quale saldo da cui partire, quello risultante dall’estratto conto più risalente tra quelli prodotti, partendo dal saldo iniziale dell’estratto conto più risalente qualora gli estratti conto agli atti non risalano all’epoca dell’apertura del rapporto di conto corrente;

laddove manchino estratti conto intermedi relativi ad un periodo di tempo limitato, operi il CTU il calcolo tenendo conto della possibilità di ricostruire con esattezza la movimentazione contabile anche in mancanza degli estratti conto intermedi, prendendo come posta finale il saldo dell’ultimo estratto conto e come posta iniziale quello del primo estratto conto successivamente disponibile, e dando adeguata motivazione della ricostruzione effettuata e della relativa affidabilità contabile;

escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista, ma non pattuita nel contratto, ad eccezione delle imposte e delle tasse come dovute ex lege;

verifichi, in particolare il CTU se la CMS sia stata pattuita espressamente e se la relativa clausola soddisfi i criteri di chiarezza e specificità ( indicazione della percentuale, della relativa base di calcolo, dei criteri di computo – ossia se la stessa sia computata sull’accordato o sull’utilizzato);

laddove il CTU riscontri la genericità della clausola epuri il saldo dalla relativa contabilizzazione;

verifichi, altresì, il CTU se vi sia stata espressa pattuizione dei giorni valuta e, nel caso contraria, proceda alla contabilizzazione secondo un criterio di effettività;

indichi l’ammontare del saldo contabile del rapporto all’esito delle verifiche effettuate;

nel calcolare il tasso soglia, il CTU non tenga conto, sino al dicembre del 2009, della commissione di massimo scoperto, computandola solo a decorrere da tale data”

p.q.m.

ordina ex art 210 c.p.c. alla Banca convenuta di depositare entro 10 giorni prima della prossima udienza, la documentazione di cui alle missive in atti afferente i conti correnti in contestazione e meglio indicata nella parte motiva della presente ordinanza;

dispone CTU sui quesiti di cui in parte motiva e nomina all'uopo il dott. ~~Roberto Mignani~~ con studio in Salerno, alla via ~~Migliorini 51~~, cell. ~~333 1098673~~;

rinvia la causa per il conferimento dell'incarico al nominato CTU all'udienza del 31 gennaio 2019

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti ed al nominato CTU.

Nocera Inferiore, 30 giugno 2018

Il giudice  
dott. ssa Raffaella Cappiello